





### 3- AMBIENZE DI LAVORO

L'azienda riconosce il Consorzio Socio-Sanitario di Carpi nonché il relativo tariffario, nell'ambito e nel rispetto della vigente normativa di legge e contrattuale in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.

Alle maestranze che su invito di detto Centro, verranno sottoposte a visite mediche generiche e/o specialistiche, saranno riconosciute 2 ore annue di permesso retribuito, in caso di accertamenti diagnostici effettuati in strutture sanitarie pubbliche.

### 4- DIRITTI SINDACALI E PATRONATO

L'azienda riconosce ai rappresentanti sindacali aziendali un monte ore di 100 ore annue di permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni.

Tali ore potranno essere usufruite anche dai delegati di reparto.

Il predetto monte ore è comprensivo dei permessi retribuiti previsti dal contratto e dalla legge per i dirigenti della RSA.

Con riferimento all'art. 12 della legge 300, l'azienda mette a disposizione di un rappresentante dei patronati Confederali CGIL-CISL-UIL, un locale idoneo nel quale potrà svolgere la sua attività e ricevere i lavoratori fuori dell'orario di lavoro, avendo le parti concordemente presente l'esigenza di salvaguardare il normale svolgimento dell'attività lavorativa ai fini produttivi.

Il rappresentante dei Patronati Confederali CGIL-CISL-UIL, designato dagli stessi con lettera alla direzione aziendale, qualora sia un componente della RSA potrà usufruire di 20 ore annue, retribuite, da utilizzare nell'ambito del monte ore preventivamente concordato fra la RSA e la Direzione Aziendale, per l'espletamento di attività e compiti propri e specifici dei Patronati stessi. Il rappresentante aziendale dei Patronati in argomento beneficerà delle ore retribuite sopra indicate, richiedendo alla direzione i permessi di cui trattasi con un preavviso sufficiente, compatibilmente anche le esigenze produttive dell'azienda.

### 5- ANTICIPAZIONI INDENNITA' INAM/ INAIL

L'azienda provvederà ad anticipare a tutti i lavoratori, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti Istituti Inam e Inail.

Detta anticipazione è subordinata alle garanzie previste dall'ultimo comma dell'ART. 48 - parte generale - del CCNL, le garanzie per ottenere le quali, le parti assumono l'impiego di prendere i necessari contatti con gli istituti preposti.

### 6- INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno a livello aziendale con eventuale confronto in sede sindacale, eventuali passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione delle norme del vigente CCNL. Le parti si danno atto che il super minimo di L. 25 orarie, riconosciuto ai lavoratori inquadrati nella categoria E 1 con l'accordo integrativo della 24/4/74, quale acconto per futuri passaggi in categorie superiori, verrà assorbito a partire dal 1/10/78 in sede di applicazione delle diverse fasi del nuovo inquadramento categoriale previste dal protocollo n. 2 del CCNL.

### 7- PREMIO DI PRODUZIONE

A partire dal 1/7/77, la maggiorazione dell'8% sulla paga base erogato agli operai a titolo di minimo di cottimo o mancato cottimo verrà conglobato in cifra (L. 8.254 per la Cat. E 2, L. 8.375 per la Cat. E 1, L. 9.374 per la Cat. C.) nel premio di produzione in atto. Il premio di produzione di cui sopra, inoltre, verrà elevato come segue:

per gli operai -

- dal 1/6/77

a L. 36.000 mensili

*Roberto Pavesi*

- dall'1/5/78 a L. 41.000 mensili

per gli impiegati e intermedi

- dall'1/6/77 a L. 32.000 mensili

- dall'1/5/78 a L. 37.000 mensili

- dall'1/1/79 a L. 41.000 mensili

Al raggiungimento del valore massimo del premio concorreranno, tramite assorbimento, gli eventuali superminimi individuali, goduti, dagli impiegati, nella misura di L. 5.000 alla data 1.6.77.

8- MENSA

Inoltre l'azienda si impegna per quanto riguarda la mensa ad applicare eventuali accordi o modifiche che intervenissero per quanto riguarda la delimitazione delle zone, che potrebbero scaturire accordi sindacali territoriali.

Inoltre l'azienda si impegna al pagamento del prezzo del pasto secondo l'accordo stipulato tra le OO. SS. del 28/4/76.

9- DURATA

Il presente accordo avrà durata sino al 30/10/979.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SARPI 29/7/77